

Tribunale Ordinario di Chieti Sezione Lavoro

Il giudice Ilaria Prozzo, letto il ricorso iscritto al n. 988/2022, promosso da GIUSEPPE GABRIELE nei confronti del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE;

visti gli artt. 415, 416 e 442 c.p.c.;

visto che l'art. 221, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, consente, fino al 31.12.2022, lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, *mediante lo scambio* e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

FISSA

per la discussione l'udienza del 12/01/2023, alle ore 9:00;

DISPONE

che l'udienza abbia svolgimento mediante lo scambio e il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

ASSEGNA

alle parti termine fino a 5 giorni prima dell'udienza per il deposito delle suddette note scritte da valere come deduzioni di udienza e da redigersi nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con contenuto limitato alle sole istanze, eccezioni e conclusioni previste per la fase di riferimento, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate negli atti depositati;

AVVERTE

- che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento, verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio;
- che la data dell'udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento;
- che il provvedimento verrà assunto anche se una sola delle parti ha depositato le note scritte nel termine stabilito nel presente decreto;



- che se nessuna delle parti trasmetterà le note scritte nel termine fissato dal presente decreto, verranno assunti i provvedimenti di cui agli art. 181 e 309 c.p.c.;
- che ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro 5 giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alla parte ricorrente del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta";

DISPONE

che copia del ricorso e del presente decreto venga notificata a cura del ricorrente alla controparte entro 10 giorni dalla data del presente decreto, avvertendo i convenuti che hanno l'onere di costituirsi almeno 10 giorni prima dell'udienza, mediante deposito in Cancelleria di una memoria difensiva nella quale debbono essere proposte tutte le loro difese, nonché a pena di decadenza, tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio e devono essere indicati i mezzi di prova ed in particolare i documenti, da depositare contestualmente;

AUTORIZZA

la notificazione ai controinteressati per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso e del presente provvedimento sul sito del Ministero dell'Istruzione.

Chieti, 31/10/2022

Il giudice del lavoro dott.ssa Ilaria Prozzo

